

A382 - AUTOSTRADE/CARTA PREPAGATA VIACARD

Provvedimento n. 16973

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 giugno 2007;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento dell'8 maggio 2007, con il quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti della società Autostrade S.p.A. (oggi Atlantia S.p.A., a seguito di modifica della denominazione sociale deliberata in data 4 maggio 2007 e efficace dal 15 maggio 2007), per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 3, lettera *a*), della legge n. 287/90, consistente, in particolare, nel mancato rimborso del credito residuo contenuto nelle tessere Viacard a scalare a seguito della decorrenza dei termini di scadenza indicati nella carta stessa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento, risulta che la società Autostrade per l'Italia S.p.A., interamente controllata da Atlantia S.p.A., è il soggetto titolare della concessione con ANAS relativa alla costruzione e gestione della rete autostradale, nonché il soggetto che gestisce il titolo di pagamento autostradale denominato "Viacard a scalare";

VISTA la comunicazione dell'11 maggio 2007, inviata per conoscenza all'Autorità e pervenuta in data 17 maggio 2007, con la quale Autostrade S.p.A. invita Autostrade per l'Italia S.p.A. a dare riscontro alle istanze istruttorie presentate, nonché ad adottare gli opportuni correttivi procedurali ed informativi;

VISTA la comunicazione del 7 giugno 2007, con la quale Autostrade per l'Italia S.p.A. ha presentato un impegno, ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90, consistente nell'eliminazione della data di scadenza dalle tessere Viacard;

RITENUTO, pertanto, necessario integrare soggettivamente il procedimento in corso, contestando anche alla società Autostrade per l'Italia S.p.A. la possibile violazione dell'articolo 3, lettera *a*), della legge n. 287/90;

DELIBERA

- a) l'estensione dell'istruttoria nei confronti della società Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- b) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti della Parte del diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Agroalimentare e Trasporti di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Giangiulio;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti di questa Autorità dai rappresentanti legali della Parte, nonché da persona da essa delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2007.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà